



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 50/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
RTB S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “RETEBRESCIA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. G),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 12/2017 - PROC. 89/17/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP, del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTO la delibera n. 52/13/CSP, del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all’art. 34, commi 1, 5 e 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)” e successive modificazioni;

VISTA la convenzione del 16 dicembre 2009, recante “*funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia*”;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto cont. n. 12 Anno 2017 del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata accertata e contestata in data 16 ottobre 2017 - nonché notificata in pari data - alla società RTB S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Retebrescia*”, la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 36-bis, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 177/05 nel corso della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 14 al giorno 18 settembre 2017 dalle ore 01:00 alle ore 03:00 circa in quanto sono state trasmesse televendite relative alla vendita di dvd a contenuto pornografico nel corso delle quali sono mostrate scene di nudità con visione integrale diretta e ravvicinata degli organi genitali, simulazione di rapporti sessuali, pratiche di sesso orale, rappresentazione esplicita e dettagliata di parafilie/perversioni (donne in avanzato stato di gravidanza, simulazione di violenza carnale).

2. Deduzioni della società

La società non ha prodotto memorie difensive e non ha chiesto di essere audita.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 85178 del 4 dicembre 2017, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società RTB S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo “*Retebrescia*”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lombardia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione poiché l’emittente risulta aver violato quanto previsto dall’art. 36-bis, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 177/05 secondo cui: “*le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori...*”. Come può rilevarsi dall’atto di contestazione n. 12/17 nel corso delle televendite trasmesse dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Retebrescia*” nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 settembre 2017, dalle ore 01:00 alle ore 03:00 circa, le reiterate rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano in maniera esplicita l’attività sessuale, le numerose scene di nudità con visione integrale diretta e ravvicinata degli organi genitali, la simulazione di rapporti sessuali, le pratiche di sesso orale e la rappresentazione di parafilie/perversioni (donne



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

in avanzato stato di gravidanza, simulazione di violenza carnale) integrano - ai sensi delle indicazioni contenute nella delibera dell'autorità n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante "Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche" - la fattispecie di scene pornografiche, risultando esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e finalizzate alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale. Inoltre, tali scene vengono classificate come gravemente nocive per lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori costituendo le stesse, oltre a scene pornografiche, una "rappresentazione esplicita e dettagliata di parafilie/perversioni che portano alla degradazione dell'individuo" ex art. 5, comma 1, della delibera n. 52/13/CSP, del 3 maggio 2013, recante "Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Sebbene in linea teorica il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata debba ritenersi di elevata gravità, stante la evidente e pervasiva natura pregiudizievole per lo sviluppo fisico e morale dei minori dei contenuti pornografici delle televendite oggetto di contestazione, la stessa si valuta di media entità in considerazione dell'orario notturno di messa in onda in cui non può essersi registrata una sensibile penetrazione del programma nel pubblico minorile.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La società non ha reso disponibili i bilanci successivi all'esercizio 2015 (fonte: Infocamere) per cui non si può esprimere una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) somma corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva (n. 5) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle cinque giornate oggetto di monitoraggio, ancorché in parte costituita da repliche di diverse trasmissioni, nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società RTB S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Retebrescia", con sede in Brescia, Via Diaz, n. 13/B, di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 36-bis, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett.g), del d.lgs 31 luglio 2005 n. 177, con delibera n. 50/18/CSP" ovvero, in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 50/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi